

Ministero della Istriccione, dell'Università e della Ricarca

Alta Formazione Artistica e Musicale

## ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via Libertini, 3 - cap. 73100 - Tel. 0832/258611 Fax 0832/258636

accademialecce@hbero.it

www.accademiabelleartilecce.com

Prot. n. 5121 E 27 del 11.11.2011

> Unione Artisti UNAMS Viale delle Province, 184 00162 Roma

Anticipata via fax a Anticipata via email a 06 44 29 15 57 unione.artisti@unams.lt webmaster@unams.it

OGGETTO: Comunicazione Avv. Leotta, pubblicata sul sito istituzionale sindacato UNAMS e sul sito lavoroediritto.it - "Il comparto AFAM e i protocolli magici". Replica

Con la presente si intende replicare in via definitiva alla nota di cui all'oggetto, la quale reca i seguenti, superficiali ed offensivi contenuti:

"nel difendere un docente (ed r.s.u.) dell'Accademia di Lecce mi sono imbattuto in una contestazione d'addebito disciplinare che, oltre ad appalesare la mancata conoscenza di basilari nozioni di diritto del lavoro (e, quindi, sia consentito esprimere un'opinione personale, perplessità circa l'opportunità che, in seno al comparto AFAM, funzioni che comportino la gestione di rapporti di lavoro vengano svolte da soggetti non sempre dotati di un adeguato background giusiavoristico), reca un protocollo del 04/07/2011 sebbene ad essa venga allegato un articolo di giornale pubblicato il giorno successivo e, cioè, in data 05/07/2011! Tana per l'Accademia di Belle Arti di Lecce! Prof. Delli Santi, ci spiegherebbe, gentilmente, cosa è successo con il protocollo?".

Atteso che la missiva prot. n. 3308/FP, cui il gentile Avvocato si riferisce, non ha riguardo di una contestazione d'addebito disciplinare a personale docente in servizio, bensì di una richiesta di intervento, in sede disciplinare, indirizzata alla Direzione Generale AFAM del Ministero, competente per la gravità della condotta del dipendente all'attivazione del medesimo, sarebbe stato sufficiente al professionista chiarire ogni suo legittimo dubbio in sede interlocutoria.

Invero, proprio in virtu del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, avrebbe potuto l'Avv. Leotta chiedere alla Scrivente informazioni di dettaglio; avrebbe in tal modo appreso che, per mero errore di digitazione, il redattore dell'atto amministrativo ha riferito il prot. n. 3308 alla data del 4 luglio 2011 anziché, correttamente, a quella del 5.

Insomma, posto che le norme sul protocollo informatico e la gestione documentale sono presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce assai rigide e certamente legittime, l'atto è stato protocollato alla data del 5 luglio 2011

e, a quella medesima data, gli è stato attribuito il riferito numero: gli allegati documenti sono quindi chiaramente risalenti nel tempo. Il contrario avrebbe costituito

Tanto chiarito, altrettante perplessità esprime allora questa Amministrazione circa la sensibilità che possegga un professionista giuslavorista il quale, in sede di difesa avverso operato di Pubblica Amministrazione, dimostri poca attenzione nei confronti della normativa amministrativistica.

Allo stesso modo, mentre la scrivente Direzione si augura che per il futuro il sindacato UNAMS voglia sincerarsi dell'attendibilità del contenuto di note e comunicazioni, da chiunque esse pervengano, prima della loro pubblicazione, vengono con la presente espressi forti dubbi circa la legittimità che, dell'uso del logo della Direzione generale AFAM, faccia il professionista che redige, in costanza di mandato avverso a quest'ultima, commenti personali, poi pubblicati su blog autoreferenziali.

La presente è utile a chiedere espressamente a Codesto sindacato che voglia pubblicare la presente nota sul sito Internet www.unams.it

Distinti saluti,

